

REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. 78383

Reg. Int. 42

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
POSTINCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

Codice CIG 7404200B1F. VERBALE PRIMA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di aprile, alle ore
10,35 - in Monza, Palazzo Municipale - sala riunioni CUA - aperta al
pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 516
dell'1/3/2018 esecutiva il 14/3/2018, è stata indetta la procedura aperta
avente ad oggetto "*Concessione del servizio di ripristino postincidente
mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici
ambientali eventualmente compromesse*". Codice CIG 7404200B1F (valore
complessivo stimato della concessione euro 180.000,00 (.I.V.A. esclusa),
da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

- che entro il termine fissato nel bando di gara (h. 12,00 del 16/04/2018)
sono pervenute n. 4 offerte, presentate da:

1. INTERVENTA Scpa con sede legale in Firenze cap 50132 via G. Mazzini,
n. 56 - protocollo offerta n. 70700/2018;
2. PISSTA Group S.r.l. con sede legale in Castellalto (TE) cap 64020 Via
Ugo Foscolo, n. 64 - protocollo offerta n. 70696/2018;

3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale in Roma cap 00133, Largo F. Mengaroni, n. 25 - protocollo offerta n. 70693/2018;

4. Zini Elio S.r.l. con sede legale in Bologna cap 40125, via Guido Reni n. 2/2 - protocollo offerta n. 70690/2018;

- che per la data odierna è stata fissata la prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa;

- che la seduta in data odierna è rivolta all'esame della documentazione amministrativa.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri, Arch. Carlo Maria Nizzola, assume la Presidenza del seggio di gara, dando inizio alle operazioni di gara, alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) del Servizio gare e del R.U.P. dott. Ferrario Stefano del Settore Polizia Locale.

Sono presenti, altresì, i Sigg.ri Montefiori Andrea con delega della Zini Elio S.r.l., De Russis Lorenzo e Vanda Eugenio con procura della Sicurezza e Ambiente S.p.A. e Passini Roberto Vice Presidente della Interventa Scpa.

Si dà atto che è stata effettuata, presso il casellario A.N.A.C., la verifica di presenza o assenza di annotazioni su ciascuna impresa sopra indicata. Da cui non sono emerse annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla presente gara.

Si procede sulla Piattaforma Sintel all'inserimento dei nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice nominati con Determinazione Dirigenziale n. 971 del 24/4/2018, dando atto che il provvedimento di nomina ed i *curricula* sono pubblicati sul sito internet del Comune di



Monza ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Bandi di gara - Servizi" cliccare su oggetto della presente gara.

Si procede sulla piattaforma telematica di Sintel all'apertura delle buste amministrative e all'esame del contenuto della busta denominata "A", riscontrando quanto segue:

1. INTERVENTA Scpa - il concorrente viene ammesso con riserva al fine di effettuare una istruttoria in merito al requisito di capacità tecnica di cui al punto 8 lettera F del Disciplinare di gara dichiarato in sede di gara. Sul punto, ancorchè il Presidente abbia effettuato una ricerca su internet, il R.U.P. ed il Presidente propongono di richiedere al Comune di Cosenza l'attestazione del numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento per ciascuna anno 2015, 2016 e 2017.

Il Vice Presidente Passini Roberto chiede di verbalizzare quanto di seguito riportato, originale agli atti del servizio gare.

"Il sottoscritto Roberto Passini, vice-presidente di Interventa Scpa con sede in Firenze, di seguito INTERVENTA, rileva ed espone quanto segue:

- Interventa Scpa ha ottemperato pienamente al requisito tecnico, ex art. 2.3. n 6) del Bando consistente nell'aver effettuato con buon esito negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017), per almeno un anno nell'ambito del suddetto triennio, un servizio analogo (.....) con Ente destinatario con una popolazione minima non inferiore a 70.000 abitanti nell'ultimo censimento.... Ciò anche in considerazione del fatto che Interventa ha svolto in favore del Comune di Cosenza un Servizio identico a quello oggetto di gara per un intero triennio (2015, 2016 e 2017), avendo dunque fornito detto servizio in favore di circa 210.000 abitanti del solo comune

di Cosenza. Il rispetto di tale requisito di gara deve dunque essere letto e valutato per il triennio, specialmente in un caso quale questo dove l'Ente Pubblico più popoloso tra quelli cui Interventa ha erogato il detto Servizio ha una popolazione poco oltre o poco meno di detto limite quantitativo. Servizio erogato nel triennio solo per Cosenza, a 210.000 abitanti. In ogni caso, rilevano i risultati derivanti dall'ultimo censimento. Una lettura diversa e rigidamente restrittiva che consideri il solo anno in una fattispecie limite come questa risulterebbe oltremodo restrittiva ed in aperta violazione dei principi generali dei contratti pubblici (artt. 30 e 83 D.Lgs. n. 50/2016) e del diritto Europeo, particolarmente i principi di concorrenza, proporzionalità, favor participations e par condicio. Quanto appena detto è tanto più vero anche in considerazione del fatto oggettivo che Interventa è una società di recente costituzione (29.07.2013) ed operante a partire dal 2014; in tale periodo (triennio 2015, 2016 e 2017) ha erogato in favore del solo Ente - Comune di Cosenza servizi identici in favore di un numero complessivo di cittadini di circa 210.000 unità e complessivamente, sempre nel triennio ha erogato il detto servizio per Enti Pubblici che contano molte centinaia di migliaia di abitanti, sempre secondo l'ultimo censimento fatto.

Con riserva, nella denegata ipotesi di mancata ammissione alla gara, di rivolgersi alla Competente Autorità Giudiziaria.

Distinti saluti. Monza, 26/04/2018 Roberto Passini”.

Alle ore 11,25 il Sig. Vanda Eugenio abbandona la seduta pubblica.

Alle ore 11,20, in attesa di risolvere il problema del rallentamento del personale computer, il Presidente si allontana per una breve pausa,

rientrando alle ore 11,30.

La seduta viene presidiata dal R.U.P. e dai due testimoni, oltre che dal pubblico.

Alle ore 11,35 viene richiesto l'intervento del tecnico del C.E.D. del Comune di Monza.

Alle ore 12,05, a causa di un danneggiamento del P.C. portatile utilizzato per l'espletamento della presente procedura, si procede all'utilizzo di un altro P.C. sito presso gli Uffici della CUA e all'esame della busta amministrativa di:

2. PISSTA Group S.r.l. - l'impresa viene ammessa con riserva, al fine di esercitare il soccorso istruttorio in merito alla dichiarazione richiesta dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara. Verrà richiesto al concorrente di precisare in quale delle circostanze di cui alle lettere B.3) oppure B.4) del Mod. Art.80 si trova il dichiarante.

3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. - il concorrente viene ammesso con riserva al fine di svolgere una istruttoria in merito alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'istruttoria potrebbe essere interna, ma che nel caso si renda necessario, potrebbero essere richiesti dei chiarimenti al concorrente.

4. Zini Elio S.r.l.: il concorrente viene ammesso con riserva al fine di effettuare l'istruttoria sulle pendenze penali dichiarate in relazione di quanto statuito dalle Linee Guida ANAC n. 6 Aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017. Anche in questo caso, si precisa che l'istruttoria potrebbe essere interna, ma che nel caso si renda necessario, potrebbero essere richiesti dei chiarimenti



al concorrente.

La data della successiva seduta di gara verrà comunicata a tutti i concorrenti mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura” e pubblicata sul sito internet del Comune di Monza (nella sezione bandi di gara - servizi - oggetto della presente procedura).

La seduta termina alle ore 12,50.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente

Arch. Carlo Maria Nizzola



Il R.U.P.


Dott. Ferrario Stefano



testimoni

Antonella Sabatini

Monica Zappa



REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. 92795

Reg. Int. 53

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTINCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

Codice CIG 7404200B1F. VERBALE SECONDA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di maggio, alle ore 15,35 - in Monza, Palazzo Municipale - sala riunioni CUA - in seduta riservata

Premesso:

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 516 dell'1/3/2018 esecutiva il 14/3/2018, è stata indetta la procedura aperta avente ad oggetto "*Concessione del servizio di ripristino postincidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse*". Codice CIG 7404200B1F (valore complessivo stimato della concessione euro 180.000,00 (.I.V.A. esclusa), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che entro il termine fissato nel bando di gara (h. 12,00 del 16/04/18) sono pervenute n. 4 offerte, presentate da:
 1. INTERVENTA Scpa con sede legale in Firenze cap 50132 via G. Mazzini, n. 56 - protocollo offerta n. 70700/2018;
 2. PISSTA Group S.r.l. con sede legale in Castellalto (TE) cap 64020 Via Ugo Foscolo, n. 64 - protocollo offerta n. 70696/2018;

3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale in Roma cap 00133, Largo F. Mengaroni, n. 25 - protocollo offerta n. 70693/2018;

4. Zini Elio S.r.l. con sede legale in Bologna cap 40125, via Guido Reni n. 2/2 - protocollo offerta n. 70690/2018;

- che in data 26/4/2018 verbale prot. n. 78383 si è tenuta la prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa e che, in tale seduta, i 4 operatori economici sopra indicati sono stati ammessi con riserva, giusta le risultanze del richiamato verbale di gara;

- che la seduta riservata in data odierna è stata fissata al fine di esaminare le riserve e procedere allo scioglimento delle stesse; successivamente sarà espletata una seduta pubblica per rendere note le risultanze dell'istruttoria espletata a tutti i concorrenti.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri, Arch. Carlo Maria Nizzola, assume la Presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara, alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) del Servizio gare e del R.U.P. dott. Ferrario Stefano del Settore Polizia Locale.

In merito alle riserve apposte si dà atto di quanto segue:

1. **INTERVENTA Scpa** - Il Comune di Cosenza con nota dell'11/5/2018 prot. n. 39835 ha attestato che *".....il numero di abitanti del Comune di Cosenza al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 è risultato di n. 69.484 unità"*.

A questo punto il Presidente, unitamente al R.U.P., al fine di una esaustiva istruttoria e sulla base del tenore letterale della prescrizione di gara (ovvero *"aver effettuato con buon esito negli ultimi tre anni (2015-2016-*

2017), per almeno un anno nell'ambito del suddetto triennio, un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione, con Ente destinatario avente una popolazione minima non inferiore a 70.000 abitanti nell'ultimo censimento”), decide di chiedere al Comune di Cosenza “di attestare il numero della popolazione del Comune di Cosenza per ciascun anno 2015 - 2016 - 2017”. Pertanto, la riserva verrà sciolta, dopo l'acquisizione della risposta del Comune di Cosenza, nella prossima seduta pubblica.

2. PISSTA Group S.r.l. - il legale rappresentante dell'impresa con nota dell'8/5/2018, trasmessa mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, ha precisato che, rispetto ai soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per quanto a conoscenza del dichiarante non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., diverse da quelle indicate nell'art. 80, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016. AMMESSO.

3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. -

Rispetto ai provvedimenti dichiarati si rileva quanto segue:

- Provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva con atto del 6/2/2012 effettuata dal Comune di Fontanafredda: *in primis* si segnala che, con nota del 24/11/2014 prodotta dal concorrente, il Comune di Fontanafredda ha precisato che “la revoca dell'aggiudicazione è intervenuta prima della stipula del contratto, che non vi era stata l'esecuzione anticipata del servizio e che, pertanto, non vi poteva essere inadempimento contrattuale. La richiamata Amministrazione ha escluso



comportamenti della società connotati da grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni o grave errore professionale in quanto il contratto di appalto non era stato stipulato. La stessa ha affermato che il provvedimento di revoca non contempla le casistiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006". Per tali motivazioni, si rileva che la revoca di una aggiudicazione non rientra tra le circostanze di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 non essendo integrati i presupposti di "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione ...", trattandosi di situazione verificatasi in epoca antecedente alla stipulazione.

Si dà atto che, dal Casellario A.N.A.C., sulla base della visura fatta dal Comune di Monza in data 26/4/2018, non risultano annotazioni.

- Delibera di Giunta Comunale del 23/1/2014 del Comune di Santo Stefano di Camastra di revoca del servizio (revoca anticipata di un affidamento diretto). Dal Casellario A.N.A.C., sulla base della visura fatta dal Comune di Monza in data 26/4/2018, non risultano annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il T.A.R. Sicilia - Catania - con provvedimento n. 1980/2015 ha accolto, in parte, il ricorso proposto da Sicurezza ed Ambiente ed ha condannato il Comune all'indennizzo (art. 21 quinquies L. 241/90) e alle spese, pronunciandoci sulla legittimità della revoca motivata dall'esigenza di attivare una procedura ad evidenza pubblica. Si dà atto che il T.A.R. Catania non si è pronunciato sull'inadempimento contrattuale, consistito nella comunicazione di una nuova pianificazione territoriale, che aveva determinato una scopertura sul territorio di una struttura operativa e che

aveva determinato un intervento tardivo (10/11/2013 incidente delle ore 20,20 intervento ore 22,25). In relazione alla predetta forma di inadempimento, si ritiene la stessa non incidente sull'affidabilità professionale del concorrente trattandosi di un episodio singolo, circoscritto, di rilevanza limitata e marginale e debitamente dichiarato dal concorrente, a seguito del quale il Comune di Santo Stefano di Camastra ha revocato l'affidamento diretto, senza procedere all'annotazione dello stesso sul casellario A.N.A.C..

- Provvedimento dell'8/6/2017 del Comune di Rende di revoca della convenzione per inadempimento contrattuale: il concorrente ha dichiarato che avverso il suddetto provvedimento di revoca è pendente ricorso dinanzi al T.A.R. Calabria Catanzaro R.G. 798/2017. Dal controllo effettuato sul sito "Giustizia Amministrativa" in data 27/4/2018 risulta la pendenza del ricorso R.G. n. 798/2017.

Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R.

- Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale *"non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito"*, trattandosi, pertanto, di provvedimento *sub iudice* lo si ritiene non ostativo alla partecipazione.

- Determinazione del 29/8/2017 di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria per mancato possesso delle condizioni di offerta su sede decentrata disposta dall'Unione Comuni Lombarda Bassa Bresciana

Occidentale. Il concorrente ha dichiarato che Il T.A.R. Brescia (Sentenza n. 134/2018) ha respinto il ricorso avverso l'annullamento, la suddetta sentenza non è stata impugnata.

Rispetto al suddetto annullamento si rileva che trattandosi di annullamento di aggiudicazione provvisoria intervenuta a seguito di riduzione del punteggio relativo all'offerta tecnica per la mancata disponibilità di un Centro Logistico Operativo e per la proposta di un diverso Centro Logistico Operativo privo dei requisiti richiesti dal bando di gara, si evidenzia che detta fattispecie non integra l'ipotesi di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un motivo di esclusione velevole in sede di gara e di situazione verificatasi in epoca antecedente alla stipulazione.

Alla luce delle motivazioni sopra evidenziate, il concorrente viene AMMESSO.

4. **Zini Elio S.r.l.:** rispetto alle pendenze penali dichiarate dal legale rappresentante, si dà atto che è stato acquisito il certificato n. 14763/2018/R del casellario giudiziale (prot. Comune di Monza n. 88048 del 10/5/2018) da cui risulta la dicitura NULLA. Inoltre, è stata acquisita la copia del Ricorso per Cassazione depositato in data 9/5/2018.

Il concorrente viene ammesso in quanto le pendenze penali dichiarate sono sentenze non definitive, la tipologia di fattispecie delittuosa non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016 e né in quelle previste da ANAC nella Sezione III al punto 3.1. delle Linee Guida n. 6 approvate con Delibera n. 1293 del 16/11/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 1008 dell'11/10/2017.



A questo punto le operazioni di gara vengono rinviate alla seduta pubblica del 22/5/2018 ore 15,30 in cui si procederà alla comunicazione dell'esito istruttorio delle ammissioni con riserva e al passaggio dei lavori alla Commissione Giudicatrice per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e per il successivo esame, in seduta riservata, delle offerte tecniche.

La data della seduta di gara verrà comunicata tutti i concorrenti mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura" e pubblicata sul sito internet del Comune di Monza (nella sezione bandi di gara - servizi - oggetto della presente procedura).

La seduta riservata termina alle ore 16,10.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Arch. Carlo Maria Nizzola




Il R.U.P.

Dott. Ferrario Stefano




I testimoni

Antonella Sabatini



Monica Zappa



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Prot. n. 97502

Reg. Int. 55

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTINCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

Codice CIG 7404200B1F. VERBALE TERZA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì 23 del mese di maggio, alle ore 8,35
- in Monza, Palazzo Municipale - sala riunioni CUA - in seduta pubblica.

Premesso:

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 516 dell'1/3/2018 esecutiva il 14/3/2018, è stata indetta la procedura aperta avente ad oggetto "Concessione del servizio di ripristino post-incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse". Codice CIG 7404200B1F (valore complessivo stimato della concessione euro 180.000,00 (.I.V.A. esclusa), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che entro il termine fissato nel bando di gara (h. 12,00 del 16/04/18) sono pervenute n. 4 offerte, presentate da:

1. INTERVENTA Scpa con sede legale in Firenze cap 50132 via G. Mazzini, n. 56 - protocollo offerta n. 70700/2018;
2. PISSTA Group S.r.l. con sede legale in Castellalto (TE) cap 64020 Via Ugo Foscolo, n. 64 - protocollo offerta n. 70696/2018;
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale in Roma cap 00133,



Largo F. Mengaroni, n. 25 - protocollo offerta n. 70693/2018;

4. Zini Elio S.r.l. con sede legale in Bologna cap 40125, via Guido Reni n. 2/2 - protocollo offerta n. 70690/2018;

- che in data 26/4/2018 verbale prot. n. 78383 si è tenuta la prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa e che, in tale seduta, i 4 operatori economici sopra indicati sono stati ammessi con riserva, giusta le risultanze del richiamato verbale di gara;

- che in data 17/5/2018 verbale prot. n. 92795 si è tenuta una seduta riservata al fine di esaminare le riserve e procedere allo scioglimento delle stesse;

- che la seduta pubblica in data odierna è finalizzata a rendere note le risultanze dell'istruttoria espletata a tutti i concorrenti e allo scioglimento delle riserve;

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri, Arch. Carlo Maria Nizzola, assume la Presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara, alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) del Servizio gare e del R.U.P. dott. Ferrario Stefano del Settore Polizia Locale.

Sono presenti De Russis Lorenzo e Vanda Eugenio della Sicurezza e Ambiente S.p.A.

In merito alle riserve apposte si dà atto di quanto segue, procedendo alle ammissioni e alle esclusioni sulla piattaforma Sintel:

1. INTERVENTA Scpa - Acquisite le dichiarazioni del Comune di Cosenza (nota dell'11/5/2018 prot. n. 39835 e nota del 21/5/2018 prot. n.42554), il concorrente viene escluso sulla base della seguente motivazione:

- vista la prescrizione della lex specialis che richiede per la partecipazione "A pena di esclusione, dichiarazione di aver effettuato con buon esito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), per almeno un anno nell'ambito del suddetto triennio, un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione, con Ente destinatario avente una popolazione minima non inferiore a 70.000 abitanti nell'ultimo censimento;
- dato atto che il concorrente ha dichiarato, in sede di gara (vds. Documento "Postincidente_Mod_REQUISITI sottoscritto in data 13/4/2018), "di aver effettuato, con buon esito, negli anni 2015-2016-2017 - dal 13/4/2015 e tutt'ora in corso - Servizi di ripristino della sicurezza post incidente stradale, mediante bonifica ambientale, da effettuarsi sulla rete stradale comunale, per il Comune di Cosenza con un numero di popolazione oltre 69.900;
- dato atto, inoltre, che gli ulteriori servizi analoghi svolti e dichiarati (Comuni di Piombino, Rende, Camaione ed Erba) non soddisfano, rispetto al numero di popolazione, il requisito richiesto;
- evidenziato che, sulla base dell'espressione letterale del requisito richiesto in sede di gara, ed in ragione della suddetta dichiarazione, la società INTERVENTA Scpa è stata ammessa con riserva al fine di effettuare una istruttoria sulla popolazione del Comune di Cosenza;
- preso atto della risposta fornita dal Comune di Cosenza con nota prot. n. 39835 dell'11/5/2018 nella quale è stato precisato che "il numero di abitanti del Comune di Cosenza al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 è risultato di n. 69.484 unità";
- ritenuto di procedere ad una ulteriore richiesta al fine di effettuare una



esaustiva istruttoria, con nota del 17/5/2018 si è proceduto a richiedere al Comune di Cosenza di attestare il numero della popolazione per ciascun anno 2015 -2016 - 2017;

- preso atto della risposta fornita dal Comune di Cosenza con nota prot. 42554 del 21/5/2018 nella quale è stato dichiarato che "...il numero della popolazione del Comune di Cosenza risulta essere: anno 2015: 67.546 abitanti; anno 2016: n. 67.563 abitanti; anno 2017: n. 67.239 abitanti";

- considerata la ratio della prescrizione di gara in esame, finalizzata a selezionare concorrenti che abbiano maturato un'esperienza di analoga complessità e abbiano un'effettiva capacità di eseguire il servizio;

- ritenuto che il requisito non sia in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione stante l'acclarata discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante di richiedere alle imprese partecipanti requisiti specifici a comprova della capacità tecnica;

- considerato che l'Amministrazione Comunale ha individuato una classe dimensionale di popolazione di gran lunga inferiore rispetto alle effettive dimensioni del Comune di Monza (che, si rammenta, è un Comune che ha una popolazione superiore a 120.000 abitanti);

- rilevato che, per tale motivazione il requisito richiesto non è sproporzionato, in quanto assunto in conformità con l'art. 83, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (" le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità"), con la giurisprudenza maggioritaria e con i pareri

espressi dall'A.N.A.C. (cfr. Parere Anac n. 82 del 23/4/2014), che ammettono pacificamente che la stazione appaltante vanta “un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità tecnica ulteriori quindi sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che pur essendo ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logica e della ragionevolezza e cioè della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito” (C.d.S. n. 3655/2008);

- considerato che la stessa A.N.A.C. ha precisato che, nel caso siano previsti ulteriori requisiti di capacità, l'operato della stazione appaltante, deve essere valutato “tenendo conto del particolare oggetto dell'appalto da affidare” (parere n. 39/2013);

- atteso che nella fattispecie in esame, infatti, il requisito di capacità tecnica richiesto trae origine dalla peculiarità dell'affidamento in argomento in relazione alla individuazione di un modello di gestione del servizio adeguato e dal concreto interesse dell'Amministrazione Comunale a una certa capacità tecnica ed operativa del proprio interlocutore contrattuale;

- atteso che la prescrizione risulta inequivocabile e insuscettibile della lettura “alternativa” sposata dal concorrente (ovvero “in tale periodo - triennio 2015, 2016 e 2017- ha erogato in favore del solo Ente - Comune di Cosenza servizi identici in favore di un numero complessivo di cittadini di circa 210.000 unità e complessivamente,”), in quanto la clausola in argomento non ha richiesto la somma complessiva degli abitanti di un Comune, ma “di aver svolto per almeno



un anno nell'ambito del suddetto triennio, un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione, con Ente destinatario avente una popolazione minima non inferiore a 70.000 abitanti nell'ultimo censimento”;

- rilevato che il Comune di Cosenza ha dichiarato che il numero di abitanti al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 è risultato di n. 69.484 unità e che il numero della popolazione dello stesso Comune risulta essere: anno 2015: 67.546 abitanti; anno 2016: n. 67.563 abitanti; anno 2017: n. 67.239 abitanti e che, pertanto l'impresa INTERVENTA Scpa non è in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto al punto III.2.3 punto 6 del Bando e punto 7 lett. F del Disciplinare;

Sulla base delle motivazioni sopra sviluppate, questa Stazione appaltante, esclude il concorrente dalla gara per violazione dell'espressa prescrizione di gara (punto III.2.3 punto 6 del Bando e punto 7 lett. F del Disciplinare) e, pertanto, per mancanza del requisito di capacità tecnica “di aver effettuato con buon esito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), per almeno un anno nell'ambito del suddetto triennio, un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione, con Ente destinatario avente una popolazione minima non inferiore a 70.000 abitanti nell'ultimo censimento”.

Si avvisa che, salvo i differimenti previsti dall'art. 53 lett. c) e d) del D. Lgs n. 50/2016, è possibile accedere alla documentazione relativa alla propria esclusione, disponibile presso il Servizio Gare (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00) previo contatto telefonico (n.

039/2372486-2372519).

Si precisa che il provvedimento di esclusione può essere impugnato avanti l'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (effettuata in data 24/5/2018) del verbale di gara contenente l'esclusione sul sito internet del Comune di Monza nella sezione bandi gara - servizi (cliccare oggetto della gara).

2. PISSTA Group S.r.l. - il legale rappresentante dell'impresa con nota dell'8/5/2018, trasmessa mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura", ha precisato che, rispetto ai soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per quanto a conoscenza del dichiarante non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., diverse da quelle indicate nell'art. 80, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016. AMMESSO.

3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. -

Rispetto ai provvedimenti dichiarati si rileva quanto segue:

- Provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva con atto del 6/2/2012 effettuata dal Comune di Fontanafredda: in primis si segnala che, con nota del 24/11/2014 prodotta dal concorrente, il Comune di Fontanafredda ha precisato che "la revoca dell'aggiudicazione è intervenuta prima della stipula del contratto, che non vi era stata l'esecuzione anticipata del servizio e che, pertanto, non vi poteva essere inadempimento contrattuale. La richiamata Amministrazione ha escluso comportamenti della società connotati da grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni o grave errore professionale in quanto



il contratto di appalto non era stato stipulato. La stessa ha affermato che il provvedimento di revoca non contempla le casistiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006". Per tali motivazioni, si rileva che la revoca di una aggiudicazione non rientra tra le circostanze di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 non essendo integrati i presupposti di "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione ...", trattandosi di situazione verificatasi in epoca antecedente alla stipulazione.

Si dà atto che, dal Casellario A.N.A.C., sulla base della visura fatta dal Comune di Monza in data 26/4/2018, non risultano annotazioni.

- Delibera di Giunta Comunale del 23/1/2014 del Comune di Santo Stefano di Camastra di revoca del servizio (revoca anticipata di un affidamento diretto). Dal Casellario A.N.A.C., sulla base della visura fatta dal Comune di Monza in data 26/4/2018, non risultano annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il T.A.R. Sicilia - Catania - con provvedimento n. 1980/2015 ha accolto, in parte, il ricorso proposto da Sicurezza ed Ambiente ed ha condannato il Comune all'indennizzo (art. 21 quinquies L. 241/90) e alle spese, pronunciandoci sulla legittimità della revoca motivata dall'esigenza di attivare una procedura ad evidenza pubblica. Si dà atto che il T.A.R. Catania non si è pronunciato sull'inadempimento contrattuale, consistito nella comunicazione di una nuova pianificazione territoriale, che aveva determinato una scopertura sul territorio di una struttura operativa e che aveva determinato un intervento tardivo (10/11/2013 incidente delle ore 20,20 intervento ore 22,25). In relazione alla predetta forma di

inadempimento, si ritiene la stessa non incidente sull'affidabilità professionale del concorrente trattandosi di un episodio singolo, circoscritto, di rilevanza limitata e marginale e debitamente dichiarato dal concorrente, a seguito del quale il Comune di Santo Stefano di Camastra ha revocato l'affidamento diretto, senza procedere all'annotazione dello stesso sul casellario A.N.A.C..

- Provvedimento dell'8/6/2017 del Comune di Rende di revoca della convenzione per inadempimento contrattuale: il concorrente ha dichiarato che avverso il suddetto provvedimento di revoca è pendente ricorso dinanzi al T.A.R. Calabria Catanzaro R.G. 798/2017. Dal controllo effettuato sul sito "Giustizia Amministrativa" in data 27/4/2018 risulta la pendenza del ricorso R.G. n. 798/2017.

Pertanto, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale "non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito", trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla partecipazione.

- Determinazione del 29/8/2017 di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria per mancato possesso delle condizioni di offerta su sede decentrata disposta dall'Unione Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale. Il concorrente ha dichiarato che Il T.A.R. Brescia (Sentenza n, 134/2018) ha respinto il ricorso avverso l'annullamento, la suddetta

sentenza non è stata impugnata.

Rispetto al suddetto annullamento si rileva che trattandosi di annullamento di aggiudicazione provvisoria intervenuta a seguito di riduzione del punteggio relativo all'offerta tecnica per la mancata disponibilità di un Centro Logistico Operativo e per la proposta di un diverso Centro Logistico Operativo privo dei requisiti richiesti dal bando di gara, si evidenzia che detta fattispecie non integra l'ipotesi di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un motivo di esclusione valevole in sede di gara e di situazione verificatasi in epoca antecedente alla stipulazione.

Alla luce delle motivazioni sopra evidenziate, il concorrente viene **AMMESSO**.

4. Zini Elio S.r.l.: rispetto alle pendenze penali dichiarate dal legale rappresentante, si dà atto che è stato acquisito il certificato n. 14763/2018/R del casellario giudiziale (prot. Comune di Monza n. 88048 del 10/5/2018) da cui risulta la dicitura NULLA. Inoltre, è stata acquisita la copia del Ricorso per Cassazione depositato in data 9/5/2018.

Il concorrente viene ammesso in quanto le pendenze penali dichiarate sono sentenze non definitive, la tipologia di fattispecie delittuosa non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016 e né in quelle previste da ANAC nella Sezione III al punto 3.1. delle Linee Guida n. 6 approvate con Delibera n. 1293 del 16/11/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 1008 dell'11/10/2017.

Si dà atto che il verbale prot. n. 78383 del 26/4/2018, il verbale prot. n. 92795 del 17/5/2018 ed il presente, verranno pubblicati ai sensi dell'art.

29 del D. Lgs. n. 50/2016.


A questo punto il Seggio di gara rimette le operazioni alla Commissione Giudicatrice, al fine di porre in essere le attività di propria competenza come stabilito dalla disciplina di gara e dalle Linee Guida Anac n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016 Aggiornate con delibera del 10/1/2018.

La seduta termina alle ore 8,40.

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

- Arch. Carlo Maria Nizzola



IL R.U.P.

dott. Stefano Ferrario



I Testimoni

Antonella Sabatini

Monica Zappa

